

a 504/2008

SENT. N. 602/10
N. 10774/08 R.G.
N. _____ Rep.
Data: 19/01/10 din 29/10/08
Oggetto: danni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra nella persona dell'Avv.Cira Santaniello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG 10774 degli affari contenziosi dell'anno 2008 avente ad oggetto: risarcimento danni,

TRA

[redacted] in persona del leale rapp.te p.t., sig [redacted] rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Gaudino presso lo studio del quale elettivamente è domiciliato in Barra (NA) alla via Aviglione n.74/E, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

Telecom Italia S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Napoli al [redacted] - [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Rese all'udienza del 19/01/2010:
Dall'attore: accoglimento della domanda come da verbale e da comparsa conclusionale.
Dal convenuto: rigetto della domanda come da verbale e da atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato alla Telecom S.p.A., la [redacted] conveniva in giudizio la predetta innanzi il Giudice di Pace di Barra per l'udienza del 20/10/08. Premetteva di essere titolare di un utenza telefonica, n. [redacted] con la società convenuta e che in data 07/04/08 risultava impossibilitata a ricevere ed effettuare chiamate e fax; che immediatamente comunicava il guasto al servizio "191"; che tale disservizio arrecava alla società istante disagi e danni di natura patrimoniale per il calo di

vendite in relazione all'attività commerciale svolta dalla stessa; che in data 11/04/08 depositava istanza per la procedura conciliativa al ADR Concilmed di Napoli; che le condizioni generali di abbonamento prevedono, nei casi di guasti, qualora Telecom non rispetti i termini di riparazione, l'indennizzo pari al 50% del canone mensile per ogni giorno di ritardo; chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta, previa declaratoria di responsabilità dell'evento dannoso, al pagamento dei danni subiti e quantificati in € 2.500,00 iva inclusa, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese di lite con attribuzione al difensore.

Si costituiva la Telecom Italia S.p.A. che contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 19/01/2010, data in cui il Giudice si riservava per la decisione sulle richiamate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va preliminarmente rilevato che l'attore ha validamente esperito il tentativo di conciliazione con domanda alla Concilmed di Napoli.

Per quel che attiene alla legittimazione delle parti, la stessa è provata dalla documentazione in atti, in particolare dalla fattura di pagamento della fornitura di cui al contratto intercorrente *inter partes*.

Nel merito, bisogna rilevare che dalle risultanze processuali, ed in particolare dalla prova testimoniale espletata, è emerso che la linea telefonica dell'attore è risultata isolata nel periodo compreso tra il 7 aprile del 2008 fino al giorno 16 dello stesso mese.

Tali circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni del teste [REDACTED] della cui attendibilità non è dato dubitare in quanto "indifferente" - escussa all'udienza del 23/10/09, che ha confermato le circostanze di fatto così come descritte nella citazione.

Obbligo della Telecom, tenuta contrattualmente alla erogazione del servizio telefonico, è quello di usare la diligenza del buon padre di famiglia nella cura per la riattivazione del servizio, ma la convenuta nella presente causa non ha in alcun modo provato di aver adempiuto con diligenza al ripristino, e nemmeno ha eccepito di aver fatto tutto il possibile per la riattivazione del servizio, limitandosi a generiche contestazioni.

h

Emerge perciò la responsabilità contrattuale della Telecom S.p.A. che non ha fornito prova delle ragioni tali da escludere la propria responsabilità in merito al suddetto inadempimento.

Passando al quantum bisogna considerare il danno patrimoniale inerente al mancato funzionamento della linea telefonica presso l'attività commerciale della società attrice per circa una settimana.

Innanzitutto va rilevato che l'art. 7 delle Condizioni generali di abbonamento prevede che :
"...Telecom Italia si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del Servizio entro il secondo giorno non festivo, compreso il sabato, successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati.

3. Qualora, per cause imputabili a Telecom Italia, la riparazione venga effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti Condizioni Generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile."

Ciò premesso, si osserva che il danno ritenuto astrattamente configurabile nella fattispecie, per la sua natura del tutto peculiare, costituisce un tipico caso di pregiudizio "... che non può essere provato nel suo preciso ammontare..." ex art 1226 c.c. Una volta assodato ciò e cioè una volta assodata l'impossibilità o l'estrema (ovvero anche rilevante) difficoltà nella specie di fornire questa prova precisa il Giudicante non può, senza violare detta norma, affermare puramente e semplicemente che la domanda non può essere accolta in quanto le prove acquisite non sono sufficientemente precise. Nella fattispecie, quindi, una volta accertata l'applicabilità in astratto della norma predetta, questo giudice non può sostenere l'impossibilità in concreto di procedere a liquidazione ex art. 1226 c.c, senza una coerente motivazione sul punto, essendo i danni generici ma sussistenti, il giudice è tenuto a liquidarli in via equitativa. Nel sistema dell'art. 1226 cod. civ. il ricorso alla valutazione equitativa del danno interviene per sopperire alla difficoltà tecnica di una analitica e precisa individuazione di uno o più fattori del danno stesso, una volta che l'esistenza di questo sia stata già accertata. La valutazione equitativa può intervenire anche quando l'esperimento dei mezzi probatori non ha potuto dimostrare sufficientemente l'ammontare del danno. Questo non significa che ad ogni insufficienza probatoria deve corrispondere una valutazione equitativa, ma vuole dire soltanto che detta liquidazione è legittima quando il

giudice sia convinto dell'impossibilità o della estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno. Ebbene, considerata l'enorme difficoltà nella quantificazione di tutti i danni, disagi ed altro, lamentati dall'istante, conseguenti all'inadempimento della Telecom s.p.a ed al ritardo nell'accomodamento della linea, questo giudice ritiene applicabile i normali canoni di diritto, che impongono per il caso in esame, stante la difficoltà a provare l'esatto ammontare del quantum, di procedere con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c.

Tutto quanto premesso, tenuto conto anche della prova testimoniale espletata sul punto, questo giudice ritiene equo e conforme a giustizia liquidare il danno in complessivi euro 500,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. Ritenendo tale somma comprensiva anche del risarcimento previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di abbonamento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona dell'Avv. Cira Santaniello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Dichiarare la esclusiva responsabilità della Telecom Italia S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., per l'inadempimento contrattuale;
- b) Conseguentemente condanna la Telecom Italia S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 500,00=, come da motivazione, oltre interessi nella misura del 2,5% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo;
- c) Condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, e quantificati in complessivi Euro 890,00=, di cui Euro 90,00= per spese sostenute ed Euro 800,00= per diritti di procuratore ed onorari, oltre al 12,5 % per rimborso spese generali ex art.15 T.F., ed oltre cpa ed iva come per legge;
- d) Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli-Barra il 19 gennaio 2010

Il Giudice di Pace

Avv. Cira Santaniello

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Depositato in Cancelleria,
29 GEN 2010

Oggi,

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE, n.3

M. Cristina Filosa